

Sicurezza sul lavoro: Inail, Api e Politecnico testano nuove tecniche

La Provincia del 20 gennaio 2022, Silvia Negri, responsabile della sicurezza in Api, parla del progetto "Rekon".

8 **Economia** Lecco

LA PROVINCIA
GIOVEDÌ 20 GENNAIO 2022

Sicurezza sul lavoro Inail, Api e Politecnico testano nuove tecniche

Il progetto. In tre aziende della provincia di Lecco si prova a ridurre i rischi nella movimentazione merci. Il sistema "Rekon" si basa sull'installazione di sensori

LECCO

MARIA G. DELLA VECCHIA

È affidata ad Api Lecco e Sondrio la parte operativa del progetto "Rekon" per la sicurezza sui luoghi di lavoro.

Il progetto, ci spiega la responsabile del settore Ambiente e sicurezza di Api, Silvia Negri, nasce dalla collaborazione fra Politecnico e Inail, che avendo risorse per individuare nelle attività quotidiane delle imprese di produzioni le situazioni che più di frequente possono creare incidenti e quindi infortuni ci hanno chiesto di individuare alcune aziende che in via sperimentale potessero testare una soluzione tecnologica innovativa di prevenzione basata sull'installazione di sensoristica.

Rischio di base

«Il primo passo - spiega Negri - è stato capire con le aziende quali criticità, pur nel rispetto delle norme di sicurezza, attraversano i lavoratori soprattutto nella movimentazione di materiali pesanti utilizzando attrezzature meccaniche o anche nelle



Silvia Negri

interferenze fra un impianto e l'altro, operazioni che anche all'operaio più attento possono provocare incidenti perché hanno in sé una rischiosità di base».

Lo scopo dunque è quello di aumentare la sicurezza dei lavoratori attraverso una tecnologia a sensori, con braccialetti o badge di cui vengono dotate le persone oppure che vengono applicati a strumenti di lavoro, come carrelli elevatori, presse, attrezzature in movimento. "Tutto va presidiato - spiega Negri - da un sistema di telecamere che

osserva i luoghi di spostamento degli oggetti e tiene monitorati i momenti di maggior pericolo. Dispositivi sonori inviano segnali in tempo utile per evitare impatti e prevenire incidenti. In tal modo si raccolgono anche dati per misurare la frequenza delle attività più a rischio, dati da analizzare a posteriori per mettere in campo nuove misure organizzative per ridurre i rischi".

Una fabbrica in Valsassina

Le tre aziende inserite nella sperimentazione sono metalmeccaniche, di diversa dimensione e organizzazione: una ha circa 15-20 dipendenti e ha sede in Valsassina e le altre due, più grandi per un massimo di 100 dipendenti, operano in Comuni della zona. Tuttavia per l'efficacia della sperimentazione non conta tanto la dimensione d'impresa. A contare sono i rischi, che nelle tre imprese campione sono rappresentativi di quelli che corrono tante altre attività del territorio per analogo tipo di lavorazione del ferro.



La movimentazione delle merci sarà resa meno pericolosa grazie alla tecnologia dei sensori

■ Braccialetti e badge applicati ai lavoratori e chip a strumenti come i "muletti"

■ Sperimentazione su aziende metalmeccaniche di piccola e media dimensione

"Ora il progetto è arrivato alla fase in cui è stato individuato da parte del Politecnico il partner tecnico - aggiunge Negri - che realizza i dispositivi tecnologici. Noi stiamo concordando con le tre aziende la fase di installazione, che presumiamo sarà realizzata nei prossimi 15 giorni. I dispositivi resteranno disponibili per almeno due mesi, prima di trarre le conclusioni della sperimentazione. Se le aziende riferiranno la loro soddisfazione sul progetto l'Inail cercherà

di raggiungere il massimo numero di imprese possibile per l'installazione dei sensori. Ricordo - conclude Negri - che il progetto parte da Inail, che ha l'obiettivo di prevenire gli infortuni, quindi le aziende che vorranno poi installare questa tecnologia riceveranno evidentemente benefici sull'OT23, il modello per la prevenzione del tasso medio di infortuni, che riduce il premio Inail a chi si impegna di più in tale direzione".

© RIPRODUZIONE RISERVATA

[Download](#)

Green Pass base, rafforzato e Booster: le specifiche

Con riferimento a tutte le novità già comunicate nella circolare della scorsa settimana, ma anche alla luce del fatto che le regole sono più complesse perchè le casistiche nelle quali le persone possono trovarsi sono aumentate, si suggerisce di consultare il [sito nazionale](#) dedicato alla certificazione verde perchè contiene molti dettagli sulla validità del documento nei diversi casi e tante faq molto utili a dirimere i dubbi su parecchi aspetti operativi.

Tra le altre cose, si comprende come si ottiene e dove si scarica il Green Pass Booster: quando serve, come si riattiva il Green Pass dopo la guarigione e così via.

(SN/bd)

Aggiornamenti nel Testo Unico della sicurezza: focus preposti

Il Decreto Fiscale del 2021 conteneva alcune novità che hanno modificato il testo unico della sicurezza; per consultarlo nella sua ultima stesura, oggi vigente, si segnala il link ove trovare [il testo del Dlgs 81/2008](#) aggiornato a gennaio 2022.

Nello specifico, la conversione del decreto fiscale in legge introduce un **nuovo comma b-bis** nell'elenco delle attribuzioni di datore e dirigente contenuto all'art.18: le due figure

devono individuare il preposto o i preposti per l'effettuazione delle attività di vigilanza (descritte all'art.19), ma le attività suddette risultano ampliate (comma f-bis) ed è questa la novità di maggiore rilievo. Nei fatti al preposto si assegna un nuovo compito: quello di interrompere, se necessario, l'attività in caso si rilevino deficienze dei mezzi e delle attrezzature di lavoro e anche di segnalare le non conformità rilevate. La lettera a) dell'art. 19 sui compiti del preposto dice che: oltre a sovrintendere e vigilare sull'osservanza da parte dei singoli lavoratori dei loro obblighi di legge, nonché' delle disposizioni aziendali in materia di salute e sicurezza sul lavoro e di uso dei mezzi di protezione collettivi e dei DPI, i preposti dovranno «intervenire per modificare il comportamento non conforme fornendo le necessarie indicazioni di sicurezza. In caso di mancata attuazione delle disposizioni impartite o di persistenza dell'inosservanza, interrompere l'attività del lavoratore e informare i superiori diretti».

Infine, la modifica incide anche **in tema di appalto o subappalto** in quanto i datori di lavoro appaltatori/subappaltatori dovranno comunicare espressamente al committente il personale che riveste il ruolo di preposto. Ecco cosa dice il nuovo comma 8 bis all'art. 26 del Testo Unico 81/2008 «Nell'ambito dello svolgimento di attività in regime di appalto o subappalto, i datori di lavoro appaltatori o subappaltatori devono indicare espressamente al datore di lavoro committente il personale che svolge la funzione di preposto».

Per mettere a regime i nuovi compiti di questa figura, è evidente che occorre una formazione adeguata e specifica. Per questo si prevede un aggiornamento degli accordi Stato-Regioni per definire contenuti e modalità di una formazione dedicata ai preposti che abbia un aggiornamento biennale.

Su questo punto si darà apposita comunicazione non appena vengano approvati nuovi accordi stato - regioni che

sostituiscono quelli attualmente vigenti.

(SN/bd)

Crisi energetica: le proposte di Confapi al Governo

Trasmettiamo in allegato il documento presentato da Confapi al tavolo convocato dal Ministro dello Sviluppo economico, Giancarlo Giorgetti, sull'impatto dei costi dell'energia sul sistema produttivo, che contiene le proposte della Confederazione per tamponare immediatamente la situazione ma anche per elaborare, a medio termine, una politica energetica nazionale a reale supporto del sistema industriale.

(MP/am)

[4741_Confapi_Costi_energia_19gennaio2022.pdf](#)

[Download](#)

[4743_Allegato_CaroEnergia_gennaio2022.docx](#)

[Download](#)

Denuncia annuale acque industriali scaricate in fognatura: scadenza 31 gennaio 2022

Si ricorda alle aziende associate della Provincia di Sondrio che scade il 31 gennaio 2022 il termine per effettuare la "denuncia" delle acque industriali scaricate in fognatura nel corso dell'anno precedente. Chiunque abbia uno scarico industriale in fognatura dovrebbe avere una precisa autorizzazione comprensiva di prescrizioni alle quali attenersi, si invita a controllare.

La denuncia deve essere effettuata utilizzando la modulistica del gestore che è scaricabile e compilabile [sul sito internet dedicato](#) e poi consegnata in una di queste modalità: a mano oppure inviata per posta normale o infine via Pec all'indirizzo segreteria@pec.secam.net.

- **Non sono soggetti obbligati** alla denuncia in oggetto gli insediamenti produttivi che scaricano in corpi idrici superficiali e gli insediamenti che producono solo scarichi assimilabili ai civili.
- **Sono obbligati** al rispetto di tale disposizione i legali rappresentanti degli insediamenti produttivi ed i proprietari dell'immobile in cui ha sede l'impresa le cui acque reflue, utilizzate nei processi industriali, vengono immesse nelle pubbliche fognature.

Si tratta di comunicare al gestore del servizio idrico di competenza i dati quali-quantitativi delle acque prelevate e in seguito scaricate in pubblica fognatura nell'anno precedente, precisando eventuali volumi usati ma non scaricati (es. inseriti come materia prima nel processo produttivo oppure evaporati o trasformati in rifiuti liquidi, o impiegati

per scopi che ammettono lo scarico in corso idrico superficiale).

L'Ente destinatario della denuncia ha facoltà di effettuare controlli e prelievi allo scarico.

(SN/bd)

Ricarica elettrica di veicoli: risorse regionali per le pmi

Le risorse arrivano da Regione Lombardia. [Sul sito regionale, area imprese,](#) sono indicati i dettagli delle infrastrutture comprese nel bando.

L'obiettivo è quello di aumentare la mobilità sostenibile attraverso la realizzazione di infrastrutture di ricarica per veicoli elettrici, favorendo l'utilizzo di mezzi privati a basse emissioni di carbonio e, pertanto, contribuendo a limitare le emissioni di gas climalteranti nonché di inquinanti locali quali PM10 ed NOx, nel settore della mobilità privata.

Chi può partecipare

Soggetti beneficiari sono le piccole e medie imprese (PMI) aventi sede operativa in Lombardia.

Spese ammissibili

Sono considerati ammissibili gli interventi di acquisto e installazione di nuovi dispositivi per la ricarica elettrica di veicoli di categoria M, N, L ai sensi dell'art.47 del

Codice della Strada, le relative attività di progettazione e le opere edili, infrastrutturali ed interventi di adeguamento del sistema elettrico connessi all'installazione.

Modalità e scadenza

La domanda di partecipazione deve essere presentata esclusivamente online sulla piattaforma informativa Bandi online, **dalle ore 15:00 del 18/01/2022 ed entro le ore 12:00 del 17/02/2022**. Non saranno ammesse altre modalità di invio.

Codice bando su Bandi online: RLT12020010342

L'assegnazione del contributo avviene con procedura valutativa "a sportello", cioè secondo l'ordine cronologico di presentazione della domanda da parte del soggetto richiedente. Lo sportello resterà aperto fino ad esaurimento della dotazione finanziaria.

Caratteristiche dell'agevolazione

Il contributo è a fondo perduto ed è pari al 50% delle spese ammissibili (in ogni caso non può essere superiore a € 150.000). Non è prevista la cumulabilità con altri contributi per investimento di natura regionale, statale e comunitaria per le medesime opere.

(SN/am)

Fondi ministeriali alle imprese che nel 2020 hanno prodotto beni da riciclo

certificati

Sul sito del [ministero della transizione ecologica \(MiTe\)](#), fin da dicembre, è pubblicata questa opportunità riservata alle imprese che attestano di avere prodotto nel 2020 beni a partire da materiali riciclati.

Con un [decreto del 6 ottobre 2021](#), ma pubblicato in GU n. 297 del 15 dicembre 2021, i ministri della Transizione ecologica, dello Sviluppo economico e dell'Economia e Finanze hanno definito i requisiti tecnici e le certificazioni idonee ad attestare le tipologie di materie e prodotti riciclati che hanno accesso all'agevolazione, nonché i criteri e le modalità per la fruizione del credito d'imposta.

Se un'impresa nel corso dell'anno 2021 ha utilizzato materie prime "riciclate", può concorrere all'assegnazione di un "bonus" ministeriale se dimostra che i materiali da riciclo arrivano al 75% o più della composizione finale. L'evidenza che si tratta di beni provenienti da riciclo è legata al possesso della documentazione sull'etichettatura e la certificazione dei prodotti venduti.

Chi può partecipare

Le imprese che nel 2020 hanno utilizzato materiali provenienti dal riciclo (compresi i rottami e il compost) e hanno realizzato prodotti etichettati secondo le norme ambientali applicabili in uno di questi modi:

- a) un'etichetta di prodotto rilasciata sulla base di una verifica in situ del bilancio di massa effettuata da un organismo di valutazione della conformità, accreditato ai sensi del regolamento (UE) n. 765/2008, nell'ambito di uno schema di certificazione sul contenuto di riciclato o di una norma tecnica nazionale o Prassi di riferimento UNI;
- b) una certificazione di prodotto rilasciata da un organismo di valutazione della conformità, accreditato ai sensi del regolamento (UE) n. 765/2008 che validi, sulla base di una verifica in situ del bilancio di massa, il contenuto di

riciclato autodichiarato dal produttore in conformità alla norma tecnica UNI EN ISO 14021;

c) una dichiarazione ambientale di prodotto (EPD), conforme alla norma UNI EN 15804 o alla norma UNI EN ISO 14025, che attesti il contenuto di riciclato.

Spese ammissibili

Spese per le materie prime riciclate e spese per conseguire le etichettature di prodotto.

Non è necessario aver utilizzato grossi quantitativi di materie riciclate, in quanto per accedere al contributo (che non può superare 10 mila euro) basta aver costi per almeno 40 mila euro (il beneficio è calcolato al 25%). Peraltro costi inferiori possono dar luogo a contributo inferiore, sempre al 25%.

Modalità e scadenza

Le domande devono essere presentate esclusivamente in formato elettronico, tramite la piattaforma informatica Invitalia PA Digitale (<https://padigitale.invitalia.it>), a partire **dalle ore 12 di mercoledì 22 dicembre 2021 fino alle ore 12 del 21 febbraio 2022**. Per la presentazione delle istanze occorre essere in possesso di un'identità SPID. E' consigliabile essere tempestivi perché i ritardatari potrebbero restare esclusi dal beneficio per esaurimento di fondi. C'è spazio per oltre 1.000 domande.

Caratteristiche dell'agevolazione

Il contributo prevede un rimborso sotto forma di credito d'imposta, pari al 25% della spesa sostenuta per l'acquisto dei prodotti riciclati, fino ad un importo massimo di 10 mila euro per ciascun beneficiario, corrisposto secondo l'ordine di presentazione delle domande ammissibili, nel limite complessivo di 10 milioni di euro.

(SN/am)

Indagine Confapi sull'energia: alle imprese nel 2022 costerà 25 miliardi

La piccola e media industria privata è preoccupata, in un momento che dovrebbe essere di ripresa economica, dei forti rialzi dei beni energetici. L'Ufficio Studi di Confapi ha appena realizzato **un'indagine tra gli associati** proprio per capire l'impatto e le conseguenze che questi aumenti avranno nei prossimi mesi sulle aziende. Dalla ricerca, su una scala da 1 a 10 punti, è emerso che **il costo dell'energia elettrica incide sull'utile d'esercizio tra 5 e 10 punti** per il 29% delle aziende interpellate, mentre per 25,8% inciderà tra l'11% e il 30%.

Delle aziende intervistate infatti il 54,8% vanta contratti a prezzo variabile a fronte del 45,2% protetto da prezzo fisso. Tuttavia il primo aspetto da evidenziare è che già il 43,8% delle aziende coperte da un contratto a prezzo fisso ha in essere un prezzo medio di fornitura di oltre €120/MWh pari ad un **aggravio del 100% rispetto al prezzo medio dell'elettricità nel 2019**.

Nell'insieme, la maggioranza delle pmi che vantano oggi un contratto a prezzo fisso si troverà a rinegoziare i contratti di fornitura tra il secondo e il quarto trimestre 2022. Tenuto conto della condizione di grave tensione che insiste attualmente sul mercato energetico europeo e dall'andamento della curva forward, è lecito attendersi a fine 2022 una rinegoziazione nell'ordine dei €180/MWh pari a un incremento del 200% rispetto al 2019.

Secondo l'indagine di Confapi, su un piano più macro,

ipotizzando un consumo industriale di elettricità (pmi e grandi imprese) di circa 211TWh (-5% rispetto ai consumi 2019) e un aggravio medio dell'elettricità stimato in €120/MWh rispetto al 2019 (prezzo medio dell'elettricità è stato pari a €60/MWh), **l'impatto economico della bolletta luce sul sistema industriale italiano ammonta a circa €25 miliardi.**

*“La situazione è drammatica – commenta **Enrico Vavassori, presidente di Api Lecco Sondrio** – le aziende sono seriamente preoccupate per i costi spropositati dell'energia elettrica. So che ieri il nostro presidente nazionale Maurizio Casasco era al tavolo convocato dal Ministro dello Sviluppo economico, Giancarlo Giorgetti, e ha presentato dei documenti sull'impatto dei costi dell'energia sul sistema produttivo che contengono anche le proposte di Confapi per tamponare immediatamente la situazione ma anche per elaborare, a medio termine, una politica energetica nazionale a reale supporto del sistema industriale”.*

Anna Masciadri
Ufficio Stampa
Api Lecco Sondrio

Esterometro: gli adempimenti previsti per il 2022

Scade il **31 gennaio 2022** l'esterometro relativo al quarto trimestre 2021.

Trattasi, come noto, dell'onere di comunicare all'Agenzia delle entrate i dati relativi alle operazioni di cessione di beni e di prestazione di servizi effettuate e ricevute verso e da soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato.

La **trasmissione “massiva” dei dati**, a cadenza trimestrale, **verrà sostituita dall’invio dei dati per singolo file** fattura al Sistema di Intercambio.

Secondo le disposizioni dell’articolo 1. Comma 3-bis, Dlgs. 127/2015, **per le operazioni effettuate a partire dal 1° luglio 2022**, la trasmissione telematica va effettuata **utilizzando lo SdI secondo il formato XML previsto la fatturazione elettronica** tra soggetti passivi Iva nazionali.

In origine tale **nuova modalità di invio dei dati**, in base alle disposizioni della Legge di bilancio 2021, doveva entrare in vigore **con riferimento alle operazioni effettuate a partire dal 1° gennaio 2022**: con l’articolo 5, comma 14-ter, L. 215/2021 di conversione del Dl 146/2021 (Decreto Fiscale), pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 301 del 20 dicembre 2021, **è invece arrivata la proroga al 1° luglio 2022**, che concede agli operatori ulteriori 6 mesi di tempo per adeguare i propri sistemi informatici.

Le novità in argomento sono accompagnate da **modifiche alle specifiche tecniche ed ai termini per la trasmissione telematica** all’Agenzia delle entrate dei dati delle operazioni transfrontaliere.

Le **specifiche tecniche dell’esterometro**, di cui al provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate n. 89757 del 30 aprile 2018, e successive modificazioni, **prevedono due modalità alternative per la trasmissione dei dati delle operazioni transfrontaliere**:

- la prima modalità (standard) prevede la **predisposizione e l’invio trimestrale** di un file contenente i dati fiscali puntuali di **tutte le operazioni effettuate e ricevute da e verso operatori stranieri** nel trimestre, da trasmettere **entro la fine del mese successivo al trimestre di riferimento**. Nel file contenente gli acquisti del trimestre (blocco DTR)

occorre inserire i dati relativi alle fatture di acquisto intracomunitario di beni e/o le prestazioni di servizio ricevute, esponendo rispettivamente il **Tipo documento TD10** e **TD11**. Per tutte le operazioni per le quali è stata **emessa una bolletta doganale** la trasmissione dei dati è facoltativa;

- la seconda modalità (alternativa) prevede la predisposizione e l'invio, **per ogni operazione**, di un file **conforme al tracciato e alle regole tecniche della fatturazione elettronica**, da trasmettere al Sistema di interscambio. In tal caso, **per le operazioni attive** occorre impostare il campo del tracciato "codice destinatario" con un valore convenzionale **XXXXXXX** mentre **per le operazioni passive** vanno utilizzati i tipi di documento di seguito riportati:

1. **TD17** Integrazione/autofattura per acquisto servizi dall'estero,
2. **TD18** Integrazione per acquisto di beni intracomunitari,
3. **TD19** Integrazione/autofattura per acquisto di beni ex articolo 17, comma 2, Dpr. 633/1972,
4. **TD20** autofattura per regolarizzazione e integrazione delle fatture (ex articolo 46, comma 5, Dl. 331/1993).

Tali specifiche, aggiornate con il **provvedimento n. 374343 del 23.12.2021** di modifica del provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate n. 89757/2018, **restano valide fino al 30 giugno 2022**.

Pertanto, per chi deve trasmettere la **comunicazione trimestrale delle operazioni transfrontaliere** con riferimento al **quarto trimestre 2021**, la scadenza **resta fissata al 31 gennaio 2022** ed i files XML contenenti il blocco DTR (acquisti) e DTE (vendite) dovrà essere creato **nel rispetto delle specifiche tecniche aggiornate alla versione 1.6.4** (in vigore dal **1° gennaio 2022**).

Con riferimento alle operazioni di cessione di beni e di

prestazione di servizi effettuate e ricevute **dal 1° luglio 2022**, invece, i dati delle operazioni transfrontaliere vanno trasmessi **esclusivamente utilizzando il formato del file fattura elettronica**, con **termini differenziati per le operazioni attive e passive**.

Per le prime, la trasmissione è effettuata **entro i termini di emissione delle fatture** o dei documenti che ne certificano i corrispettivi (sempre con codice destinatario XXXXXXXX) mentre per le seconde, la trasmissione è effettuata **entro il quindicesimo giorno del mese successivo a quello di ricevimento del documento comprovante l'operazione** (in caso di operazioni Intra UE) o di **effettuazione dell'operazione** (in caso di operazioni extra UE).

Anche in questo caso, per tutte le operazioni per le quali è stata **emessa una bolletta doganale** la trasmissione dei dati resta facoltativa.

Il citato provvedimento n. 374343 del 23.12.2021 ha abrogato, infine, il precedente provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate n. 293384 del 28.10.2021.

A decorrere dal 1° luglio 2022, gli operatori Iva residenti dovranno trasmettere i dati delle operazioni estere all'Agenzia delle entrate utilizzando il formato della fatturazione elettronica, secondo le regole di compilazione previste dalle specifiche tecniche Allegato A, [versione 1.7](#) **in vigore dal 1° luglio 2022**.

(MF/ms)

Dichiarazione Iva 2022: approvato il modello

Con il provvedimento n. 11160 dell'Agenzia delle Entrate del 14 gennaio, è stato approvato il modello di dichiarazione Iva 2022, riferito all'anno d'imposta 2021, unitamente al modello Iva Base e alle relative istruzioni.

Nella sua **struttura complessiva**, il modello rispecchia quello dell'anno precedente, fatte salve modifiche di dettaglio. Sono, altresì, confermati i termini per la presentazione della dichiarazione annuale.

In via ordinaria, il termine ultimo di invio è il 2 maggio 2022 (termine così differito rispetto al 30 aprile che è sabato, ai sensi dell'art. 7 comma 1 lett. h) del DL 70/2011).

È necessario, tuttavia, "anticipare" la presentazione, entro il 28 febbraio 2022, qualora si intenda effettuare la comunicazione delle liquidazioni relative al quarto trimestre 2021 nell'ambito della dichiarazione annuale (compilando il **quadro VP**).

Il modello dichiarativo appena approvato non tiene ancora conto delle bozze dei documenti IVA precompilati. È, infatti, prevista la messa a disposizione della bozza di dichiarazione IVA, da parte dell'Agenzia delle Entrate, solamente a partire dalle operazioni effettuate dal 1° gennaio 2022 (e, quindi, con effetti solo sul **prossimo modello**).

Nell'ambito del modello approvato, sono confermate alcune **novità** dello scorso anno:

- resta abolito il quadro VI, non essendo più necessario il riepilogo delle dichiarazioni d'intento ricevute dai fornitori degli esportatori abituali;
- permane il rigo VA16 per indicare i **versamenti sospesi** a seguito dell'emergenza COVID-19, anche se la

compilazione è adesso riservata solo a federazioni sportive nazionali, enti di promozione sportiva, associazioni e società sportive, professionistiche e dilettantistiche, che abbiano fruito della sospensione dei versamenti in scadenza in gennaio e febbraio 2021 (nel corso del 2020, invece, i versamenti sospesi avevano riguardato una più ampia platea di soggetti).

Sono, inoltre, mantenute le specificazioni relative alle **operazioni esenti** con diritto alla detrazione dell'imposta per il 2021 individuate dall'art. 1 comma 452 e 453 della L. 178/2020, vale a dire le cessioni di vaccini anti COVID-19, di strumenti per la diagnosi del COVID-19 e le prestazioni strettamente connesse (per il 2020, riguardavano, invece, i beni oggi con aliquota del 5%).

Le istruzioni al modello dichiarativo **precisano** che le predette operazioni:

- sono incluse nel rigo dedicato alle operazioni esenti di cui all'art. 10 del Dpr 633/72 (rigo VE33);
- sono esposte nel campo "9" del rigo VF34, al fine di distinguere le medesime dalla generalità delle operazioni in regime di esenzione IVA per le quali, di regola, il diritto alla detrazione è precluso.

Analogha modalità di esposizione riguarda ora le cessioni c.d. "presunte" effettuate verso le interfacce elettroniche (art. 10 comma 3 e art. 19, comma 3, lett. d-bis) del Dpr 633/72), nel campo "7" del rigo VF34.

Nel modello relativo all'anno d'imposta 2021, si è tenuto conto della nuova soglia di 2 milioni di euro per la **compensazione "orizzontale"** del credito IVA (o del rimborso in procedura semplificata), ai sensi dell'art. 1 comma 72 della L. 234/2021. In tale ottica, è stato eliminato il campo "6" nel rigo VX4 ove veniva attestato, da parte dei subappaltatori edili, il più alto limite di compensazione di cui beneficiavano in passato e che, attualmente, è assorbito nella nuova soglia di 2 milioni di euro.

Si segnala, inoltre, una **doppia modifica** relativa alle

percentuali di compensazione per i prodotti agricoli:

- è sostituita la percentuale del 6% con quella del 6,4%, per la legna da ardere e per il legno squadrato, come previsto dal Dm 19 dicembre 2021;
- sono sostituite le percentuali del 7,65% e del 7,95% con quella del 9,5%, prevista dall'art. 68 del Dl 73/2021, per gli animali vivi della specie bovina e suina.

Nel nuovo modello di dichiarazione IVA sono, altresì, ridenominati i righi V010 e V011, ora riferiti alle "vendite a distanza intracomunitarie di beni", per tenere conto delle novità del Dlgs. 83/2021 in materia di **commercio elettronico**. Di conseguenza, è aggiornato anche il testo delle istruzioni, prevedendo la compilazione:

- del rigo V010, per i soggetti passivi IVA che, avendo effettuato nell'anno precedente prestazioni di servizi c.d. "TBE" verso privati consumatori nell'Ue e vendite a distanza intra-Ue al di sotto della soglia di 10.000 euro, comunicano di aver optato per l'applicazione dell'IVA "a destinazione" nel 2021;
- del rigo V011, per i soggetti passivi IVA che hanno inteso revocare, a partire dal 2021, l'opzione precedentemente espressa.

Peraltro, nel rigo V010 è possibile comunicare anche l'opzione per la tassazione "a destino" delle vendite a distanza verso privati sammarinesi, disciplinate dall'art. 15 del Dm 21 giugno 2021.

Da ultimo, è introdotto il **rigo V017** per consentire di revocare l'opzione in precedenza esercitata per l'applicazione dell'IVA nello Stato del committente da parte dei soggetti che effettuano prestazioni c.d. "TBE" verso privati Ue ai sensi dell'art. 7-*octies* del Dpr 633/72.

(MF/ms)